SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 64**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 febbraio 1988, n. 77.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 18 ottobre 1984 sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1984;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 86/508 del 7 ottobre 1986 recante il secondo adeguamento tecnico della direttiva n. 77/728/CEE del Consiglio delle Comunità europee concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini;

Ritenuto di dover modificare ed integrare il decreto 18 ottobre 1984 in conformità della citata direttiva n. 86/508/CEE;

Visti gli articoli 3, 6 e 9 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 18 ottobre 1984 è modificato come appresso:

1) il numero di riferimento della norma ISO che figura alla nota n. 6 dell'allegato I, è sostituito dal numero ISO 6713-1984;

2) il testo del paragrafo 1 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«1. *Pitture e vernici contenenti piombo.*

L'etichetta dell'imballaggio di pitture e vernici il cui tenore in piombo totale determinato conformemente alla norma ISO 6503/84 è superiore allo 0,25% (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato deve recare una delle seguenti indicazioni:

"Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini".

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 millilitri, l'indicazione può essere la seguente:

"Attenzione! Contiene piombo"».

Art. 2.

Il presente decreto si applica a partire dal 1° giugno 1988.

A partire da tale data sarà concesso un periodo di mesi dodici, per lo smaltimento dei preparati pericolosi di cui all'art. 1, già immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 febbraio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'interno
FANFANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.M. 18 ottobre 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 3, 6 e 9 della legge n. 256/1974 è il seguente:

«Art. 3. — Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2».

«Art. 6. — Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione:

dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5;
della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5;
degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5.

I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge».

«Art. 9. — Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo può essere applicata l'etichettatura prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.

Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi».

Si ritiene utile riportare anche il testo degli articoli 5 e 7 della legge n. 256/1974 richiamati negli articoli 6 e 9 sopra riportati:

«Art. 5 [come modificato dal D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927]. — Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:

1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'art. 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'art. 3;

2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;

3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:

esplosivo: una bomba che esplode (E);

comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);

facilmente infiammabile: una fiamma (F);

tossico: un teschio su tibie incrociate (T);

nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);

corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);

irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);

altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);

altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.

4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e del preparato deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo "altamente o estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non è necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonché per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.

5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso».

«Art. 7 [come sostituito dal D.P.R. 6 giugno 1977, n. 1147]. — Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio		Formato	
Inferiore o pari a 3 l	almeno	52 × 74	mm
Superiore a 3 l ed inferiore o pari a 50 l	almeno	74 × 105	mm
Superiore a 50 l ed inferiore o pari a 500 l	almeno	105 × 148	mm
Superiore a 500 l	almeno	148 × 210	mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le sue indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista.

I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:

a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge.

In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale».

88G0123

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 gennaio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Molise» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Molise» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Molise;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Molise» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola «Molise».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo della regione Molise.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Molise» può essere completata dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Aglianico N, Malvasia B, Montepulciano N, Pinot bianco B, Pinot Nero N, Trebbiano B, Sangiovese N, Sauvignon B, nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1161

DECRETO 23 gennaio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Casalbordino» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Casalbordino» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Abruzzo;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Casalbordino» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola «Casalbordino».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Casalbordino in provincia di Chieti.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Casalbordino» può essere completata dal riferimento al nome del vitigno «Sangiovese», nonché dalle indicazioni aggiuntive rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1162

DECRETO 23 gennaio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Dugenta» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Dugenta» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Campania;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Dugenta» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola «Dugenta».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Dugenta in provincia di Benevento.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Dugenta» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco e rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1163

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1987.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983;

Considerato che il predetto fondo di rotazione ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto l'art. 14, ottavo comma, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452;

Considerato che, ai sensi della predetta norma, occorre acquisire, per l'esercizio finanziario 1987, al fondo di rotazione una nuova maggiore entrata nella misura di L. 2.000.000.000 quale onere posto a carico della gestione istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Considerato che per acquisire tale nuova maggiore entrata è necessario istituire un nuovo capitolo di entrata del fondo di rotazione;

Considerato che, conseguentemente, deve essere istituito un nuovo capitolo di spesa del predetto fondo;

Accertato che l'avanzo definitivo di amministrazione per l'esercizio 1986 ammonta a L. 1.154.295.788 e che esso costituisce una ulteriore maggiore entrata della gestione per l'esercizio finanziario 1987;

Accertato che affluirà alla gestione stessa la somma di L. 36.945.034.886, quale saldo dovuto dall'I.N.P.S. per l'anno 1986, che costituisce una maggiore entrata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987;

Accertato che è giacente presso la tesoreria centrale dello Stato la somma complessiva di L. 61.236.491.663 risultante da versamenti effettuati dalla commissione delle Comunità europee;

Considerato che tale somma è destinata all'erogazione di contributi della Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopracitate;

Visto il proprio decreto del 26 febbraio 1987 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1987;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5212 dell'entrata della gestione indicata nelle premesse aventi la denominazione «Somma proveniente dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

Art. 2.

È istituito il cap. 5122 della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione «Somma destinata al finanziamento di iniziative di formazione professionale per le maestranze di imprese operanti nella regione Lombardia e nella provincia di Bolzano in regime di ristrutturazione tecnologica».

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

Avanzo di amministrazione definitivo	L.	1.154.295.788
In aumento:		
Cap. 5211. — Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	36.945.034.886
Cap. 5212 (di nuova istituzione). — Somma prelevata dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	»	2.000.000.000
Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati dall'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché somme recuperate sui contributi erogati ai medesimi organismi	»	61.236.491.663
Totale entrate	L.	101.335.822.337

SPESE

In aumento:		
Cap. 5121. — Contributi da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione numero 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77, nonché dell'art. 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983, articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	L.	38.099.330.674
Cap. 5122 (di nuova istituzione). — Somma destinata al finanziamento di iniziative di formazione professionale per le maestranze di imprese operanti nella regione Lombardia e nella provincia di Bolzano, in regime di ristrutturazione tecnologica	»	2.000.000.000
Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1977, n. 845	»	61.236.491.663
Totale a pareggio	L.	101.335.822.337

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro: FORMICA

88A1164

DECRETO 28 dicembre 1987.

Seconda variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, ottavo comma, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452;

Considerato che ai sensi della predetta norma, occorre procedere per l'esercizio finanziario 1987, al versamento di lire 2 miliardi al fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con oneri a carico della gestione in parola;

Considerato che per dare attuazione allo stesso art. 14, ottavo comma, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, è necessario istituire un nuovo capitolo della spesa nel bilancio della citata gestione per l'esercizio finanziario 1987;

Accertato che l'avanzo definitivo di amministrazione della gestione di cui sopra per l'esercizio 1986 è stato di L. 198.438.875.694, importo che deve essere detratto da quello presunto di L. 203.000.000.000;

Accertato che affluirà alla gestione stessa la somma di L. 18.472.517.443, quale saldo dovuto dall'I.N.P.S. per l'anno 1986, che costituisce una maggiore entrata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 869, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio istituite da leggi speciali;

Esaminata l'unita variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione integrativa per l'esercizio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5130 della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione «Somme da versare al fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione indicata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Avanzo di amministrazione 1986 L. 4.561.124.306

PARTE ENTRATE

In aumento:

Cap. 5201. — Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) L. 18.472.517.443

Totale entrate L. 13.911.393.137

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 821 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . . . . L. 11.911.393.137

Cap. 5130. — Somma da versare al fondo di rotazione cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (di nuova istituzione) . . . . » 2.000.000.000

Totale a pareggio . . . L. 13.911.393.137

Roma, addì 28 dicembre 1987

Il Ministro: FORMICA

88A1165

DECRETO 8 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tuttomercato - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Tuttomercato - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Tuttomercato - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Paolo Antoniotti in data 30 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luca Poma, nato a Torino il 20 marzo 1953, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1185

DECRETO 29 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa ortofrutticola Pandosia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola Pandosia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Policoro (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa ortofrutticola Pandosia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito notaio Nicola Ricciardulli in data 6 aprile 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giovanni Pantone, via Lanzillotti, 15, Ferrandina (Matera), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1186

DECRETO 29 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Cooperativa La Comunità», in Scanzano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Cooperativa La Comunità», con sede in Scanzano Jonico (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Cooperativa La Comunità», con sede in Scanzano Jonico (Matera), costituita per rogito notaio Giustiniani Gabriele in data 10 febbraio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giovanni Pantone, via Lanzillotti, 15, Ferrandina (Matera), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1187

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1988.

Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili, per uso elettrico, di costruzione Silam Plast, non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 10 giugno 1987 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Ragusa, presso la ditta Comael S.n.c. di Ragusa;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati negli allegati *A* e *B* al presente decreto (relazioni IMQ n. 815 e n. 816);

Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162092 in data 25 settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti alle ditte: Silam Plast S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta) e Comael S.n.c., con sede in Ragusa;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Silam Plast, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, Ø 11 mm - m 50;

tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, Ø 13 mm - m 50,

con le denominazioni commerciali indicate nelle allegate relazioni IMQ.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Silam Plast S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta), nonché la ditta rivenditrice Comael S.n.c. di Iacono Andrea e C., avente sede a Ragusa, di ritirare dal mercato le partite di materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 815

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Ragusa il 22 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.

Rivenditore: Comael S.n.c. di Iacono Andrea & C., via Duca d'Aosta, 71/E, 97100 Ragusa.

Costruttore: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo Scalo - 93017 S. Cataldo (Caltanissetta).

Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 11 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore paglierino sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo Scalo (Caltanissetta), tel. (0934) 68420, tubo corrugato - Ø 11 - metri 50 (come da allegato *A*).

Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Ragusa.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0140).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Il tubo protettivo oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa e l'etichetta riportante le caratteristiche fondamentali, è incompleta.

b) Sul prodotto non è riportato il nome del fabbricante.

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15 min).

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova d'urto a bassa temperatura (—5 °C) si riscontra la rottura di otto provini su dodici. Ammesso: tre su dodici.

ALLEGATO *B*

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 816

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Ragusa il 20 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.

Rivenditore: Comael S.n.c. di Iacono Andrea & C., via Duca d'Aosta, 71/E, 97100 Ragusa.

Costruttore: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo Scalo - 93017 S. Cataldo (Caltanissetta).

Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 13 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore bianco sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: Silam Plast S.r.l. - Zona industriale S. Cataldo Scalo (Caltanissetta), cas. post. n. 14 tel. (0934) 68420, tubo protettivo flessibile in PVC autoestinguente super senza tira filo - m 50 Ø 13 - (Come da allegato *A*).

Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Ragusa.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0140).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Il tubo protettivo oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa e l'etichetta riportante le caratteristiche fondamentali, è incompleta.

b) Sul prodotto non è riportato il nome del fabbricante.

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15 min).

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza allo schiacciamento, si verifica:

schiacciamento sotto carico: riscontrato 100% (Ammesso: 25%);

schiacciamento residuo: non valutabile, il tubo resta quasi completamente deformato (Ammesso: 10%).

Inoltre alla prova d'urto a bassa temperatura (—5 °C) si riscontra la rottura di cinque provini su dodici. Ammesso: tre su dodici.

88A1166

DECRETO 23 febbraio 1988.

Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili, per uso elettrico, di costruzione Ciampi S.p.a., non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 15 giugno 1987 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Bari, presso la ditta Ruan S.n.c. di Bari;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati negli allegati *A* e *B* al presente decreto (relazioni IMQ n. 817 e n. 818);

Considerando le comunicazioni inviate con nota numero 162091 in data 25 settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti alle ditte: Ciampi S.p.a., con sede in Monopoli (Bari) e Ruan S.n.c., con sede in Bari;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Ciampi S.p.a. a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, Ø 11 - m. 100;

tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, Ø 13 - m.50,

con le denominazioni commerciali indicate nelle allegate relazioni IMQ.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Ciampi S.p.a., con sede in Monopoli (Bari), nonché la ditta rivenditrice Ruan S.n.c. avente sede a Bari, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 817

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.

Rivenditore: Ruan S.n.c., via Cairoli, 49, 70100 Bari.

Costruttore: Ciampi S.p.a., via Castellana, 42, 70043 Monopoli (Bari).

Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 11 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore azzurro sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: Ciampi - corrugato - metri 100 - diametro 11 (come da allegato *A*).

Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0145).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Il tubo protettivo oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa e l'etichetta riportante le caratteristiche fondamentali è incompleta.

b) Sul prodotto non è riportato il nome del fabbricante.

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15 min).

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza allo schiacciamento, si verifica:

schiacciamento sotto carico: riscontrato 100% (ammesso: 25%);

schiacciamento residuo: non valutabile, il tubo resta quasi completamente deformato (ammesso: 10%).

Inoltre alla prova d'urto a bassa temperatura (—5 °C) si riscontra la rottura di nove provini su dodici. Ammesso: tre su dodici.

—————

ALLEGATO *B*

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 818

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.

Rivenditore: Ruan S.n.c., via Cairoli, 49, 70100 Bari.

Costruttore: Ciampi S.p.a., via Castellana, 42, 70043 Monopoli (Bari).

Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 13 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore azzurro sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: Ciampi corrugato - metri 50 - diametro 13 (come da allegato *A*)

Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0145).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova: GARGIONI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Il tubo protettivo oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa e l'etichetta riportante le caratteristiche fondamentali è incompleta.

b) Sul prodotto non è riportato il nome del fabbricante.

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15 min).

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza allo schiacciamento, si verifica:

schiacciamento sotto carico: riscontrato 100% (ammesso: 25%);

schiacciamento residuo: non valutabile, il tubo resta quasi completamente deformato (ammesso: 10%).

Inoltre alla prova d'urto a bassa temperatura (—5 °C) si riscontra la rottura di otto provini su dodici. Ammesso: tre su dodici.

88A1167

DECRETO 23 febbraio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione, impiegato per alimentazione a gas combustibile uso domestico, di produzione Alfagomma S.p.a., non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 novembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibili uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 8 ottobre 1985 il materiale più avanti indicato è stato prelevato tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, presso la ditta Gruppi Pietro e C. S.n.c., con sede a Pontenure (Piacenza);

Vista la relazione IMQ n. 750 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerate le comunicazioni, inviate con note n. 162022 e n. 162084, rispettivamente, in data 6 marzo 1987 e 24 settembre 1987, alla società Alfagomma S.p.a., costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e la risposta data dall'anzidetta Società con lettera 3 aprile 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per l'alimentazione con gas combustibile uso domestico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Alfagomma a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 6 novembre 1971, n. 1083:

tubo in lunghezza di fabbricazione, ∅ = 9 mm, per allacciamento apparecchi a gas, con superficie esterna rigata longitudinalmente di colore blu, superficie esterna interna liscia di colore nero, sprovvisto di marcatura.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Alfagomma S.p.a., con sede in San Damiano di Brugherio (Milano), nonché la ditta distributrice Gruppi Pietro S.n.c., con sede in Pontenure (Piacenza) di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 750

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Gruppi Pietro S.n.c., via Garibaldi, 71, 29010 Pontenure (Piacenza).

Costruttore: Alfagomma S.p.a., viale della Vittoria, 10, 20047 S. Damiano di Brugherio (Milano).

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 9 mm con superficie esterna rigata longitudinalmente, di colore blu, superficie interna liscia di colore nero, sprovvisto di marcatura. Altre caratteristiche elencate alla pagina: —

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 8 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE: 27 gennaio 1986.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2555).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 2.1. — Dimensioni.

Il diametro interno del tubo (9 mm) è superiore al limite consentito (8,5 mm).

Punto 5.1.2. — Resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma.

In seguito a quanto segnalato per il diametro interno, il tubo risulta sprovvisto di adeguata resistenza allo sfilamento.

Infatti, è possibile sfilare il tubo dal portagomma con un carico di 40N.

Tale resistenza allo sfilamento non è giudicata sufficiente ai fini della sicurezza.

Punto 5.1.12. — Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquifatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di —10%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie a questo tipo di accessorio.

88A1168

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soverato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Soverato (Catanzaro) è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Soverato (Catanzaro) è accertato dal 16 al 18 gennaio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1234

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 22 gennaio 1988, n. 78.

Attuazione delle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 relative ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 8 agosto 1987 integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1987;

Viste le direttive numeri 85/3/CEE e 86/360/CEE relative ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, incluse nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986 che ha fissato le caratteristiche tecniche dei veicoli in conformità alle direttive numeri 85/3/CEE, 86/360/CEE e 86/364/CEE;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;

Visto l'art. 114 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive numeri 85/3/CEE e 86/360/CEE, relative ai pesi, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le direttive numeri 85/3/CEE e 86/360/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Per quanto attiene ai pesi e alle dimensioni, sono ammessi alla circolazione sul territorio nazionale i veicoli addetti ai trasporti internazionali immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro della CEE conformi ai valori limite indicati nell'allegato I del presente decreto.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 85/3/CEE, la prova di conformità di cui dovranno essere muniti i veicoli immatricolati in Italia è il documento unico indicato nella direttiva n. 86/364/CEE, art. 1, paragrafo 1, lettera *c)*.

2. Il Ministero dei trasporti emana le opportune istruzioni per il rilascio di tale documento unico.

Art. 4.

1. I limiti di peso e dimensioni risultanti dalla legislazione vigente, se superiori a quelli previsti dalla direttiva n. 85/3/CEE, si applicano soltanto ai veicoli immatricolati in Italia quando siano utilizzati per effettuare trasporti sul territorio nazionale.

Art. 5.

1. Gli organi competenti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, effettuano controlli per quanto riguarda le norme relative ai pesi e alle dimensioni previste dalla direttiva n. 85/3/CEE.

Art. 6.

1. Restano ferme le disposizioni vigenti che permettono di limitare pesi o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 gennaio 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I
(art. 2)

PESI E DIMENSIONI MASSIMI
E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

1. **Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a)***

1.1. *Lunghezza massima*
- — veicolo a motore 12,00 m
- — rimorchio 12,00 m
- — autoarticolato 15,50 m
- — autotreno 18,00 m

1.2. Larghezza massima (tutti i veicoli) 2,50 m

1.3. Altezza massima (tutti i veicoli) 4,00 m

1.4. Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container

1.5. Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m

2. **Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)**

2.1. *Veicoli facenti parte di un veicolo combinato*

2.1.1. Rimorchi a 2 assi 18 t

2.1.2. Rimorchi a 3 assi 24 t

2.2. *Veicoli combinati*

2.2.1. Autotreni a 5 o 6 assi
- *a)* Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi 40 t
- *b)* Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi 40 t

2.2.2. Autoarticolati a 5 o 6 assi
- *a)* Veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi 40 t
- *b)* Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi 40 t
- *c)* Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi 44 t

3. **Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)* (in tonnellate)**

3.1. *Assi semplici*
Asse non motore semplice 10 t

3.2. *Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi*
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale

3.2.1. è inferiore a 1 m (d < 1,0) 11 t

3.2.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 (1,0 ≤ d < 1,3) 16 t

3.2.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 t

3.2.4. è pari o superiore a 1,8 m (1,8 ≤ d) 20 t

3.3. *Assi tridem dei rimborchi e semirimorchi*
La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi

3.3.1. è pari o inferiore a 1,3 m (d ≤ 1,3) 21 t

3.3.2. è superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) 24 t

3.4 *Asse motore dei veicoli di cui al punto 2.2*

4. **Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)***

4.1. *Tutti i veicoli*

Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25% del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo combinato, se impiegato nel traffico internazionale

4.2. *Autotreni*

La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m

Visto, *il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
LA PERGOLA

ALLEGATO II

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (85/3/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 76;

Vista la proposta della commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che, tenendo presenti le conclusioni dei Consigli europei del 19-20 marzo 1984, 25-26 giugno 1984 e 3-4 dicembre 1984, occorre che il Consiglio applichi senza indugio i processi paralleli di

liberalizzazione ed armonizzazione di cui questa direttiva è parte e che adotti a tale effetto, entro il febbraio 1987 al più tardi, strumenti per stabilire in modo coerente i tempi in cui la liberalizzazione e l'armonizzazione diverranno effettive;

Considerando che le differenze fra le norme attualmente in vigore negli Stati membri in materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali commerciali esercitano un effetto negativo sulle condizioni di concorrenza e ostacolano il traffico fra gli Stati membri;

Considerando che è quindi necessario, nel quadro della politica comune dei trasporti, stabilire per i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche di taluni veicoli norme comuni che ne consentano un miglior impiego nel traffico fra gli Stati membri;

Considerando che queste norme devono permettere l'equilibrio tra l'utilizzazione razionale ed economica di tali veicoli stradali commerciali, le esigenze di manutenzione dell'infrastruttura e le esigenze della sicurezza della strada;

Considerando che è opportuno che tali autoveicoli si conformino alle norme comunitarie in materia di rumore, sicurezza e gas di scarico;

Considerando che prescrizioni tecniche complementari relative ai pesi e alle dimensioni dei veicoli commerciali possono applicarsi al veicoli immatricolati in un Stato membro; che queste prescrizioni non devono costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli commerciali fra gli Stati membri;

Considerando che sembra opportuno permettere agli Stati membri, che autorizzano nel loro territorio pesi e dimensioni più elevati di quelli previsti dalla presente direttiva, di applicarli solo ai veicoli immatricolati nel loro territorio allorché essi sono utilizzati nel traffico nazionale; che tali disposizioni possono avere effetti meno favorevoli per i trasportatori degli altri Stati membri, rispetto ai trasportatori nazionali dello Stato di applicazione, di quelle in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva; che è opportuno ricorrere pertanto alle disposizioni dell'articolo 76 del trattato;

Considerando che è opportuno prendere misure atte a facilitare il controllo della conformità dei veicoli alla presente direttiva;

Considerando che lo stato di parte della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente attualmente di applicare tutte le disposizioni della presente direttiva e che è pertanto opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione di alcune di tali disposizioni in detti Stati membri alle condizioni che il Consiglio dovrà fissare in una decisione da adottare entro il febbraio 1987 al più tardi; considerando che non è possibile stabilire queste condizioni nella presente direttiva; considerando che, vista la necessità di apportare miglioramenti sostanziali alla relativa parte delle reti stradali, che richiederanno alcuni anni per essere completati, le condizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del trattato sono soddisfatte attualmente in quegli Stati membri e si presume che la situazione rimarrà invariata quando il Consiglio prenderà la decisione; che perciò questa decisione sarà adottata all'unanimità;

Considerando che occorre fissare quanto prima il peso per asse motore dei veicoli combinati a 5 o 6 assi;

Considerando che è opportuno considerare il modo di facilitare il trasporto combinato con container ISO di 40 piedi;

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica:

a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada e ad essere adibiti al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed una velocità massima superiore a 25 km/h;

b) ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti alla lettera *a)* e specificati all'allegato I, punto 2.

2. Tutti i valori dei pesi indicati nell'allegato I valgono come norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme di produzione che verranno definite in una successiva direttiva.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

— «veicolo a motore», qualsiasi veicolo fornito di un motore di propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

— «rimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi;

— «semirimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo;

— «veicolo combinato»:

— un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio oppure

— un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;

— «dimensioni massime autorizzate», le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

— «peso massimo autorizzato», il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

— «peso massimo autorizzato per asse», il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, della competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare l'uso nel loro territorio, per i trasporti internazionali, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni, se tali veicoli sono conformi ai valori limite indicati nell'allegato I.

Tale disposizione si applica anche se:

a) i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di detto Stato membro riguardanti talune caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I;

b) l'autorità competente dello Stato membro in cui i veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti superiori a quelli previsti nell'allegato I.

2. Tuttavia il paragrafo 1, lettera *a)*, lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di esigere, nel debito rispetto della legislazione comunitaria, che i veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel loro territorio siano conformi alle loro prescrizioni nazionali riguardanti caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I.

3. Lo Stato membro che autorizza pesi e dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente direttiva può limitare tale autorizzazione ai veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel suo territorio quando siano utilizzati per effettuare trasporti nazionali.

Articolo 4

Per beneficiare dell'articolo 3, paragrafo 1, i veicoli che fanno parte di un veicolo combinato a 5 o 6 assi e che sono immessi in circolazione per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1990, devono inoltre essere conformi alle prescrizioni tecniche delle direttive citate nell'allegato II.

L'elenco delle direttive riportato in detto allegato è adeguato al progresso tecnico in conformità degli articoli 12 e 13 della direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 80/1267/CEE.

Articolo 5

Per facilitare il controllo della conformità dei veicoli alla presente direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i veicoli siano muniti di una prova di tale conformità.

Su proposta della commissione il Consiglio adotta, entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva, disposizioni particolareggiate riguardanti:

— la forma e il contenuto di detta prova nonché le condizioni per il suo rilascio;
— il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, della prova rilasciata da altri Stati membri.

La direttiva n. 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette e alle iscrizioni regolamentari, nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi, modificata dalla direttiva n. 78/507/CEE, sarà, se necessario, modificata di conseguenza.

Articolo 6

La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro in materia di circolazione stradale che permettono di limitare pesi e/o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato d'immatricolazione dei tali veicoli.

Articolo 7

1. Previa consultazione della commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva:

— a decorrere dal 1° luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni diverse da quelle dell'articolo 4 e dell'allegato II;
— a decorrere dal 1° gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II.

Essi informano la commissione delle misure che adottano ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

2. Il Consiglio stabilirà il valore del peso sull'asse motore di un veicolo combinato a 5 o 6 assi, compreso il peso sull'asse motore facente parte di un asse tandem o tridem, entro il 31 dicembre 1985.

Finché il Consiglio non stabilisce tale peso, nonché il peso sugli assi tandem e tridem dei veicoli a motore, resta applicabile la legislazione dello Stato membro in cui circola il veicolo.

Articolo 8

1. Le disposizioni dell'articolo 3, per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2 e 3.3.2 dell'allegato I, non si applicano temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.

Questi due Stati membri applicano tuttavia l'articolo 3 ai veicoli articolati di cui al punto 2.2.2 dell'allegato I:

— se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate;
— se il peso su ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 tonnellate.

2. Entro il 30 giugno 1986 la commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle circostanze che hanno giustificato la deroga prevista dal paragrafo 1. Questa relazione sarà accompagnata da una proposta concernente:

i) la durata della deroga e
ii) la procedura di riesame periodico delle circostanze giustificanti il perdurare della deroga.

Il Consiglio si pronuncerà su tale proposta entro il 28 febbraio 1987, secondo le procedure previste dal trattato.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

FATTO a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984

p. Il Consiglio
Il presidente: J. BRUTON

ALLEGATO I

PESI E DIMENSIONI MASSIMI
E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

1.	**Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*)**	
1.1.	*Lunghezza massima*	
	— veicolo a motore	12,00 m
	— rimorchio	12,00 m
	— autoarticolato	15,50 m
	— autotreno	18,00 m
1.2.	*Larghezza massima (tutti i veicoli)*	2,50 m
1.3.	*Altezza massima (tutti i veicoli)*	4,00 m
1.4.	Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, e 1.3, le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container	
1.5.	Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m	
2.	**Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)**	
2.1.	*Veicoli facenti parte di un veicolo combinato*	
2.1.1.	Rimorchi a 2 assi	18 t
2.1.2.	Rimorchi a 3 assi	24 t
2.2.	*Veicoli combinati*	
2.2.1.	Autotreni a 5 o 6 assi	
	a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi	40 t
	b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi	40 t
2.2.2.	Autoarticolati a 5 o 6 assi	
	a) Veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi	40 t
	b) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi	40 t
	c) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi	44 t
3.	**Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*) (in tonnellate)**	
3.1.	*Assi semplici*	
	Asse non motore semplice	10 t
3.2.	*Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi*	
	La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale	
3.2.1.	è inferiore a 1 m ($d < 1,0$)	11 t
3.2.2.	è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($\leqslant d < 1,3$)	16 t
3.2.3.	è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3 \leqslant d < 1,8$)	18 t
3.2.4.	è pari o superiore a 1,8 m ($1,8 \leqslant d$)	20 t
3.3.	*Assi tridem dei rimborchi e semirimorchi*	
	La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi	
3.3.1.	è pari o inferiore a 1,3 m ($d \leqslant 1,3$)	21 t
3.3.2.	è superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m ($1,3 < d \leqslant 1,4$)	24 t

4. **Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)***

4.1. *Tutti i veicoli*

Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25% del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo combinato, se impiegato nel traffico internazionale

4.2. *Autotreni*

La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m

---

ALLEGATO II

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Numero	Titolo	Gazzetta Ufficiale
710/157/CEE	Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore	n. L 42/70
73/350/CEE	Idem	n. L 321/73
77/212/CEE	Idem	n. L 66/77
70/221/CEE	Serbatoi di carburante liquido e dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	n. L 76/70
79/490/CEE	Idem	n. L 128/79
70/311/CEE	Dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	n. L 133/70
71/127/CEE	Retrovisori dei veicoli a motore	n. L 68/71
79/795/CEE	Idem	n. L 239/79
71/320/CEE	Frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi	n. L 202/71
74/132/CEE	Idem	n. L 74/74
75/524/CEE	Idem	n. L 326/75
79/489/CEE	Idem	n. L 128/79
Rettifica	Idem	n. L 146/79
72/306/CEE	Misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli	n. L 190/72
Rettifica	Idem	n. L 215/74
80/1269/CEE	Potenza dei motori degli autoveicoli	n. L 375/80

ALLEGATO III

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva n. 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (86/360/CEE).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75;

Vista la proposta della commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che la direttiva n. 85/3/CEE prevede che occorre fissare il più presto possibile il peso sull'asse motore dei veicoli combinati a cinque o sei assi in circolazione nel traffico internazionale tra gli Stati membri;

Considerando che lo stato di alcuni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente attualmente l'applicazione di tutte le disposizioni della direttiva; che è pertanto opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione di alcune di tali disposizioni in detti Stati membri nell'ambito di un regime che il Consiglio dovrà fissare entro fine giugno 1988; che non è possibile stabilire questo regime nella presente direttiva; che, vista la necessità di apportare miglioramenti sostanziali a questi tratti della rete stradale, operazione questa che richiederà alcuni anni per essere completata, le condizioni previste all'articolo 75, paragrafo 3 del trattato CEE sono soddisfatte attualmente in questi Stati membri e continueranno ad esserlo, verosimilmente, quando il Consiglio prenderà la propria decisione; che perciò questa decisione sarà adottata all'unanimità;

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

La direttiva n. 85/3/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Previa consultazione della commissione gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva:

— a decorrere dal 1° luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni diverse da quelle dell'articolo 4 e dell'allegato II nonché del punto 3.4 dell'allegato I;

— a decorrere dal 1° gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II;

— a decorrere dal 1° gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4 dell'allegato I.

Gli stati membri informano la commissione delle misure prese ai fini dell'applicazione della presente direttiva.»;

2) il testo dell'articolo 8 è completato dal seguente:

«3. L'articolo 3, per quanto riguarda le norme di cui al punto 3.4 dell'allegato I, non è temporaneamente applicabile in Irlanda e nel Regno Unito.

Questi due Stati membri applicano tuttavia l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui al punto 2.2 dell'allegato I, il cui peso sull'asse motore non superi 10,5 t.

4. Entro la fine del 1987 la commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle circostanze che hanno giustificato la deroga prevista al paragrafo 3. Questa relazione è accompagnata da una proposta concernente:

i) la durata della deroga e
ii) la procedura di riesame periodico delle circostanze che giustificano il perdurare della deroga.

Il Consiglio delibera su tale proposta entro il 30 giugno 1988, secondo le procedure stabilite nel trattato CEE.»;

3) nell'allegato I, punto 3, è inserito il punto seguente:

«3.4. Asse motore dei veicoli di cui al punto 2.2 11,5 t».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

FATTO a Bruxelles, addì 24 luglio 1986

p. Il Consiglio
Il presidente: A. CLARK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)*. — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 85/3/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 2 del 3 gennaio 1985.

— La direttiva n. 86/360/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 217 del 5 agosto 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 13 novembre 1986, 2ª serie speciale.

— Il D.M.22 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1987.

— La direttiva n. 86/364/CEE, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva n. 85/3/CEE, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 221 del 7 agosto 1986 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 13 novembre 1986, 2ª serie speciale.

Nota all'art. 3:

L'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 86/364/CEE prevede:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che i veicoli di cui all'art. 2 della direttiva n. 85/3/CEE, conformi a detta direttiva, siano muniti di una delle prove indicate alle lettere *a), b)* e *c)*:

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

— la "targhetta del costruttore", redatta e apposta conformemente alla direttiva n. 76/114/CEE;

— la targhetta relativa alle dimensioni conforme all'allegato, redatta e apposta conformemente alla direttiva n. 76/114/CEE;

b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva n. 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera *a)*;

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o messo in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera *a)*. Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto».

Nota all'art. 5:

Il D.P.R. n. 393/1959 ha approvato il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

88G0106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di commissari di società cooperative

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988, il sen. Roberto Spano è stato nominato commissario coordinatore delle società cooperative operanti nell'area napoletana ai sensi dell'art. 11 della legge 3 novembre 1987, n. 452, prorogato dall'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8, in gestione commissariale, in sostituzione del dott. Stefano Luigi Torda, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 il dott. Renzo Rosotti, è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa consumo famigliare di Ossola - Società cooperativa a r.l., con sede in Missaglia, frazione di Ossola (Como), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 4 giugno 1985 in sostituzione del rag. Giorgio Segreto, che non ha accettato l'incarico.

88A1153

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Facchini - La Ticinese - S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio avv. Nicola Caputo in data 12 gennaio 1974, rep. n. 6702, reg. soc. n. 158378, del tribunale di Milano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Martinotti Angela.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa «Cooperativa genuine carni locali», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 11 ottobre 1976, repertorio n. 42308, registro società n. 1332 del tribunale di Potenza, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Raudino Carmelo, residente in via Silvio Spaventa n. 2, Noto (Siracusa).

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa «Edilves - Edile vesuviana Società cooperativa a r.l.», con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Luciano di Transo in data 11 luglio 1974, repertorio n. 78793, registro società n. 1783 del tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Montuori Vincenzo, residente a Torre Annunziata (Napoli), in via Gambardella n. 97.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa «Stalla sociale - La Bagnolese», con sede in Bagnoli del Trigno (Isernia), costituita per rogito notaio dott. Damiano Ciarniello in data 15 giugno 1969, repertorio n. 1622, registro società n. 213 del tribunale di Isernia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Papeo Francesco, residente in via Imbriani, 25, Barletta (Bari).

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 la società cooperativa mista «Radio Emilia stereo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Formigine (Modena), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Maria Santoro in data 16 febbraio 1978, repertorio n. 17851, registro società n. 10618 del tribunale di Modena, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Lorenza Vaccari.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 la società cooperativa Artigiane primavera - Società cooperativa a. r.l., con sede in Bauladu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura il 2 maggio 1964, repertorio n. 12206, registro società n. 976 del tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Pau Pasqualina, residente in Oristano, via Po, 18.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 la società cooperativa «Capo - Cooperativa agricola produttori oristanesi», già cooperativa «Esportatori ortofrutticoli», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Marco Piu il 6 febbraio 1955, repertorio n. 24146/13525, registro società n. 712 del tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Pau Pasqualina, residente in Oristano, via Po, 18.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 la società cooperativa «Cooperativa fra gli assegnatari dell'Etfas S. Antioco a. r.l.», con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Arnaldo Manca il 2 agosto 1957, repertorio n. 332338/8910, registro società n. 1064 del tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Selis Tonino, residente a Tempio Pausania (Sassari), in via S. Lorenzo n. 4.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 la società cooperativa «Manutenzione impianti - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Vero Milis (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino il 10 ottobre 1980, repertorio n. 85855, registro società n. 2060 del tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Pau Pasqualina, residente in Oristano, via Po, 18.

88A1191-88A1128-88A1154

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per la Puglia per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1988, l'ing. Giovanni Micunco, ispettore superiore, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Puglia per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione dell'ing. Sandro Marinelli, primo dirigente, impossibilitato ad adempiere all'incarico.

88A1091

Sostituzione di componenti la commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreti ministeriali 19 febbraio 1988, l'ing. Oliverio Dodaro, ispettore R.T.A., il vigile Vincenzo Sodaro e il capo reparto Bruno Gattuso, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale per la Calabria per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione rispettivamente del direttore di divisione R.E. Luigi Reitano Pandullo, coadiutore tecnico Otello Celia e vigile Domenico Fiaschè, tutti impossibilitati ad adempiere all'incarico.

88A1094

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 è stata approvata la modifica dell'art. 53 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

88A1238

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 739 del 18 febbraio 1988 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

«Ronchi Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ronchi dei Legionari, costituita l'8 marzo 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona;

«Forum Julii - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cividale del Friuli, costituita l'8 luglio 1972 per rogito notaio dott. Antonio Ghiretti di Cividale;

«Rinascita di via Fontana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moggio Udinese, costituita l'8 settembre 1978 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

«Miramare 74 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 30 novembre 1974 per rogito notaio dott. Medardo Samengo di Trieste;

«Coop. edilizia Rosa dei Venti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casarsa della Delizia, costituita il 27 giugno 1985 per rogito notaio dott. Alberico Garlatti di S. Vito al Tagliamento;

«Coop. edilizia Scala - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 14 giugno 1973 per rogito notaio dott. Aramis Giorgio Bedeschi di Trieste;

«Coop. ittiogenica Milleacque - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Giorgio di Nogaro, costituita il 12 dicembre 1979 per rogito notaio dott. Roberto Quaranta di S. Giorgio di Nogaro;

«Coop. edile stradale S. Giovanni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Polcenigo, costituita il 3 aprile 1969 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

«Coop. tecnici agricoli forestali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 22 marzo 1977 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Aviano;

«Monte Canin - Società cooperativa a r.l.», con sede in Chiusaforte, costituita l'11 giugno 1985 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo;

«Coop. di consumo Trieste - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 5 settembre 1984 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste;

«Il Soreli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Flaibano, costituita il 29 marzo 1984 per rogito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine;

«Le Querce - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'11 febbraio 1985 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste;

«Coop. Esperia autotrasporti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Majano, costituita il 17 marzo 1986 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine;

«Coop. per la riparazione di Ampezzo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ampezzo, costituita il 17 settembre 1977 per rogito notaio dott. Felice Trevisan di Palmanova;

«Coop. per la riparazione di Clendis - Società cooperativa a r.l.», con sede in Clendis di Ampezzo, costituita il 17 settembre 1977 per rogito notaio dott. Felice Trevisan di Palmanova;

«Coop. per la ricostruzione di Cergneu e Valle Montana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nimis, costituita il 2 settembre 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli;

«Coop. per la ricostruzione di Castellerio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pagnacco, costituita il 10 giugno 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli;

«Coop. per la ricostruzione di Treppo Grande - Società cooperativa a r.l.», con sede in Treppo Grande, costituita il 2 luglio 1976 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine;

«Gravo Vecio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grado, costituita il 10 ottobre 1984 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Grado;

«Coop. edilizia Livada - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 16 ottobre 1980 per rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli di Gorizia;

«Li Muris - Società cooperativa a r.l.», con sede in Venzone, costituita il 29 dicembre 1979 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

«Il Tetto Primo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita il 3 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine;

«Latteria sociale di Nogaredo di Corno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nogaredo di Corno, costituita il 2 settembre 1974 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele del Friuli;

«Caseificio cooperativo di Turrida - Società cooperativa a r.l.», con sede in Turrida, costituito il 12 marzo 1981 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine;

«Caseificio cooperativo di Gemona - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campagnola di Gemona, costituita il 12 gennaio 1982 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Gemona;

«Società coop. sociale a r.l. per azioni», con sede in Budoia, costituita il 28 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Ferruccio Sartori di Pordenone;

«Latteria sociale di Ranzano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ranzano di Fontanafredda, costituita il 6 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Ferruccio Sartori di Pordenone;

«Latteria sociale di Nave - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nave di Fontanafredda, costituita il 15 marzo 1973 per rogito notaio dott. Ferruccio Sartori di Pordenone.

88A1095

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari. e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221